

quenza degli avvocati non deve mai poter far velo al retto giudizio del magistrato. Non può che illuminarlo, e non mai annerirlo e comprometterlo.

Ora per parte mia, se l'onorevole ministro di grazia e giustizia non avrà difficoltà a togliere quella parola *immediato*, io mi ci adatterò volentieri, benchè credessi prudente aggingervelo, contribuendo a rendere più scultorio il concetto, che si vuol significare.

Quanto poi alla osservazione di forma del collega Di Stefano, non mi oppongo certamente alla formula più concisa da lui proposta, sebbene anche quella dello schema non sembri che pecchi di poca italianità. La stessa dizione esiste nelle disposizioni del codice penale, dove pur si dice « in questa o in altra legge penale ».

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io credo che, in sostanza, siamo tutti d'accordo nel ritenere che convenga disciplinare meglio questa materia e che sia necessario lasciare un apprezzamento discrezionale al magistrato.

In fondo la obiezione, rivolta contro questa formula, potrebbe rivolgersi contro qualsiasi altra formula, perchè in materia di armi resta sempre all'apprezzamento del magistrato una parte assolutamente discrezionale.

Ogni mezzo, con cui si è prodotta altrui una lesione, pel fatto stesso, che ha prodotto la lesione, qualifica l'oggetto come arma; ma non per questo noi potremmo senz'altro qualificare come armi tutti gli oggetti, con cui si possono produrre lesioni, perchè in tal caso si potrebbe qualificare come arma persino, poniamo, lo stivale, e comprende bene la Camera che si andrebbe troppo in là, se si volesse dichiarare abusivo persino... il porto degli stivali.

Sotto l'impero del codice sardo, che parlava di oggetti contundenti o perforanti, si comprendeva fra gli oggetti contundenti l'ombrello.

Porto questo esempio per dimostrare come vi sia pur sempre qualche cosa, che deve necessariamente essere affidata all'apprezzamento discrezionale del magistrato.

Trattandosi di coltello, come si può spiegare l'apprezzamento discrezionale? Io non vedo che due modi: o con l'attribuire la qualifica di arma propriamente detta a qualunque oggetto perforante (e allora dove si

andrebbe a finire? Giacchè nella definizione rientrerebbero la penna da scrivere, il piccolo temperino, ecc., e si sarebbe, quindi, troppo feroci a giungere fino a questo), o con lo stabilire la misura; ma la Camera, come ha udito così lucidamente dal presidente del Consiglio, sa che ciò ha prodotto degli inconvenienti.

Dunque, io trarrò questa conclusione, che conferma come, attraverso l'analisi del dissenso, ci sia una sintesi di accordo. Ora la formula scelta dal collega Lucchini può dar luogo forse a qualche obiezione in riguardo ai criteri discrezionali.

Io credo che, a rendere più flessibile il concetto e ad adattarlo meglio a queste varie opinioni, sia opportuno sopprimere la parola *immediato*.

Trattasi qui di definire un concetto; ed allora io potrei ritorcere lo stesso argomento, addotto dall'onorevole Lucchini, e dire: « Non costringete troppo il criterio discrezionale del magistrato, giacchè supponete in lui quel discernimento, che lo induca a credere ciò che noi crediamo in questo momento ».

Dunque, in luogo del « ne esponga » che si riferirebbe troppo al fatto, insinuerei la espressione « possa esporne », per riferirci a quell'elemento di potenzialità offensiva dell'arma, che è proprio quello che si raccoglie dalle opinioni di tutti.

Quindi, io accetterei anche l'emendamento dell'onorevole Di Stefano, che dice: « nel codice penale ed in ogni altra legge penale ». Poi l'ultima frase la emenderei così: « che ove sia adoperato contro le persone possa esporne a pericolo la vita ».

COLOSIMO. È più grave.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Comprendo che in questo modo, forse, si ecceda nel senso opposto; ma, se siamo d'accordo nell'affidarci al magistrato, al magistrato affidiamoci interamente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia adunque proporrebbe di modificare l'articolo così sopprimere, in fondo, dinanzi alla parola *pericolo* l'aggettivo *immediato*; e poi col dire, alla seconda riga: « nel codice e in ogni altra legge penale »; e ancora, in fondo, invece di « ne esponga », col dire: « possa esporne a pericolo la vita ».

La Commissione accetta queste modificazioni?

LUCCHINI LUIGI, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà ad accettarle; soltanto gradirei di dare alcune spiegazioni brevissime.